

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario; Deroma Avv. Serapio, San Mauro Avv. Cesare, Orlandi Prof. Mauro – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (2007/2008) A CARICO DI GABRIELI IVAN, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 100 COMMA 3 N.O.I.F**

La C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, sentite le parti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Gabrieli Ivan la sanzione dell'ammenda nella misura di €5.000,00.

- 2) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (2007/2008) A CARICO DI:**
- **GASPERINI MAURO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI**

La C.G.F. rinvia, su istanza delle parti, l'esame del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale.

- 3) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI:**
- **D'AMICO ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 4 E DALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER AVER RIPETUTAMENTE RESO, AI COLLABORATORI ED AI SOSTITUTI DELLA PROCURA, DICHIARAZIONI IL CUI CONTENUTO È STATO SMENTITO DALLE EVIDENZE DOCUMENTALI;**

- **PASQUALIN CLAUDIO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 4 E DALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI;**
- **RAIOLA CARMINE (DETTO MIMMO), AGENTE DI CALCIATORI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10 E 13 DEL REGOLAMENTO AGENTI NELLA VERSIONE VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI.**

La C.G.F. rinvia l'esame del deferimento al 27.11.2008, ore 15:00.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dott. Antonio, Tumbiolo Dott. Antonino – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO DEL CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO DI SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF STIPULATO CON LA POLISPORTIVA CAMPOBASSO** (Delibera della Commissione Tesseramenti . Com. Uff. n. 2/D del 23.7.2008)

La C.G.F. rinvia l'esame del ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitiello Aniello al 27.11.2008, ore 15:00.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

- 5) **RICORSO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.2008)

La C.G.F dispone procedersi, per il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Boys Melito di Melito di Napoli (Napoli), a CTU tecnico-grafica sull'autenticità delle firme poste dai signori Carotenuto Rosaria ed Esposito Giuseppe, esercenti la potestà genitoriale sul minore Esposito Andrea, sulla richiesta di tesseramento n. 042501 in favore della Pol. Boys Melito, alla luce delle scritture di comparazione riservandosi ogni provvedimento.

3° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dott. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio – Componenti; Catania Dott. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

6) RICORSO DEL CALC. GRIECO GAETANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.C. NAPOLI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO E/O LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 NOIF EMESSO DALL'UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE AL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA S.S.C. NAPOLI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008)

La C.G.F. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grieco Gaetano, e, in riforma della decisione della Commissione Tesseramenti, dichiara valida la risoluzione consensuale a decorrere dal 28.8.2008.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 Novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete